



Città
metropolitana
di Milano



REGOLAMENTO _____
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A ENTI PUBBLICI E PRIVATI _____

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INDICE

TITOLO I - FONTI, PRINCIPI E AMBITO APPLICATIVO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Contributi e requisiti generali.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 - Ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 5 - Soggetti beneficiari
- Art. 6 - Programmazione operativa e bandi
- Art. 7 - Limite generale di contribuzione

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- Art. 8 - Bandi pubblici.
- Art. 9 - Domanda di contributo
- Art. 10 - Concessione e criteri comparativi di selezione
- Art. 11 - Rendicontazione e liquidazione
- Art. 12 - Decadenza ed altre sanzioni
- Art. 13 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 14 - Entrata in vigore ed abrogazioni

TITOLO I
FONTI, PRINCIPI E AMBITO APPLICATIVO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi e interventi finanziari vari, secondo il disposto dell'articolo 12 della Legge 12 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed in applicazione dello Statuto della Città metropolitana di Milano, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e nel rispetto delle finalità istituzionali previste dalla legge e successivi provvedimenti attuativi.

ART. 2 - FINALITA'

1. La Città metropolitana di Milano, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione e dei principi fissati dallo Statuto favorisce e sostiene le attività e le iniziative, anche mediante la concessione di contributi economici, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni dell'Amministrazione e che rispondono agli obiettivi di sviluppo del territorio e della comunità metropolitana.

2. I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi nell'ambito del territorio o comunque a beneficio della comunità metropolitana per le finalità connesse all'esercizio delle funzioni e competenze della Città metropolitana di Milano.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nel rispetto delle norme vigenti e dei seguenti principi generali:

- a) principio di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 Legge 241/1990;
- b) principi di trasparenza, parità di accesso e predeterminazione dei criteri di scelta di cui all'art. 12 L. n. 241/1990 e D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 indicato come "decreto trasparenza";
- c) principio di distinzione tra organi e responsabilità di governo ed organi e responsabilità di gestione, di cui all' art 107, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;
- d) principio della necessaria rendicontazione dell'iniziativa.

ART. 3 – CONTRIBUTI E REQUISITI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento i contributi sono destinati per le attività in favore della comunità territoriale metropolitana, consistenti nell'erogazione di una somma di denaro per la quale l'ente si accolla solo una parte dell' onere a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione.

2. I contributi si distinguono in:

- a) Contributi ordinari, erogati a sostegno dell'attività istituzionale di associazioni e soggetti senza scopo di lucro, iscritti nell'apposito Registro;
- b) Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.

3. La Città metropolitana di Milano attua le proprie scelte sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) conformità ai principi del proprio Statuto (artt. 3 e 4) e alle finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento;
- b) rispondenza ai programmi dell'Amministrazione, emergenti dai documenti programmatori, annuali e pluriennali;

4. I criteri di cui sopra sono definiti, integrati o dettagliati, negli atti di programmazione operativa e negli avvisi/bandi pubblici previsti dal presente Regolamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle procedure già disciplinate da specifiche normative e/o regolamenti e/o atti generali comunitari, statali e regionali.

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Oltre agli Enti pubblici, possono beneficiare di contributi:

- a) associazioni e fondazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio della Città metropolitana di Milano e che siano iscritte nell'apposito registro;
- b) associazioni di volontariato iscritte negli elenchi di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n.266 e successive modificazioni;
- c) associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art.8 della legge 7 dicembre 2000 n. 383;

2. Possono altresì beneficiare di contributi gli organismi no profit e altri soggetti privati che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio della Città metropolitana di Milano e che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di coerenza con le attività che rientrano nelle funzioni dell'Amministrazione per competenza istituzionale e in conformità agli obiettivi generali e settoriali dell'Ente;

3. Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città metropolitana di Milano o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici (art. 7 L.02/05/1974 n.195).

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E BANDI

1. La concessione di contributi finanziari è subordinata alla previa programmazione, di norma annuale, attraverso gli strumenti generali del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione dell'ente (PEG).

2. La concessione di contributi avviene mediante bandi pubblici periodici e a seguito di oggettiva valutazione comparativa delle richieste, sulla base dei criteri e dei punteggi predeterminati. Tali bandi sono preceduti da appositi atti di programmazione operativa da parte dell'organo di governo competente.

3. Ferma la definizione di cui all'art. 3 e le esclusioni di cui all'art. 4, l'attribuzione del contributo qualora concesso, comporta la riproduzione obbligatoria dello stemma della città metropolitana di Milano sul materiale promozionale e pubblicitario relativo all'iniziativa e la dicitura "Con il contributo della Città metropolitana di Milano".

ART. 7 - LIMITE GENERALE DI CONTRIBUZIONE

1. Costituisce **limite massimo** di contribuzione, economica o finanziaria, il valore pari al sessanta per cento della spesa o costo ammissibile, indicati dal quadro economico-finanziario, allegato alla domanda.

TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ART. 8 - BANDI PUBBLICI.

1. La Città metropolitana di Milano attraverso i Settori competenti per materia ed assegnatari dei relativi budget finanziari, approvano e pubblicano appositi bandi pubblici per ciascuna misura o linea di azione varata dall'Amministrazione, in cui sono stabiliti:

- a) il periodo di programmazione considerato;
- b) il termine e le modalità con le quali presentare le richieste;
- c) la documentazione da presentare a corredo delle richieste;
- d) i requisiti di partecipazione richiesti;
- e) i criteri oggettivi di valutazione comparativa delle richieste;

2. Requisito sempre necessario per partecipare ai bandi, è la regolare presentazione ed approvazione del rendiconto relativo a contributi concessi negli anni precedenti.

ART. 9 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Salve maggiori specificazione o integrazione dei bandi, la domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo;
- b) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
- c) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente.

- d) l'indicazione di eventuale analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra.
- e) la dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo dietro presentazione della documentazione completa. In mancanza di integrazione della documentazione, nonostante la richiesta dell' Ente, la domanda non è ritenuta ammissibile.

ART. 10 – CONCESSIONE E CRITERI COMPARATIVI DI SELEZIONE

1. I contributi ordinari e straordinari di cui al punto 2 dell' art. 3 del presente regolamento, sono concessi, previa istruttoria tecnica, con provvedimento dirigenziale del Settore competente, motivato in relazione sia ai criteri prestabiliti e pubblicati nel bando nel limite massimo previsto e nel rispetto delle direttive, degli indirizzi e dei pareri che subordinano l'accesso al contributo “una tantum” definito straordinario.

2. Il diniego o l'esclusione deve essere altresì motivato.

3. La valutazione comparativa delle istanze, ove si tratti di fattispecie particolarmente complessa, potrà essere demandata ad apposita Commissione tecnica, di norma interna ed intersettoriale.

4. La pubblicazione, sul sito web istituzionale e all'Albo pretorio informatico, di apposito avviso di concessione dei contributi ottempera agli obblighi di pubblicità definiti dalla legge in vigore e garantisce nel rispetto della normativa, la tutela della riservatezza in tema di trattamento dei dati personali e/o sensibili.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

1. Il bando può prevedere l'erogazione di anticipazioni, in misura non superiore al trenta per cento del contributo concesso.

2. In ogni caso, la liquidazione a saldo del contributo concesso, è subordinata a rigorose procedure di rendicontazione delle spese e dei ricavi che devono essere documentate.

3. In ottemperanza dei termini previsti dal bando, deve essere presentato:

- a) relazione a consuntivo sull'attività/iniziativa svolta e sui risultati conseguiti;
- b) rendiconto dettagliato delle spese/costi sostenute e delle entrate realizzate, con allegata la necessaria documentazione giustificativa. Non sono ammessi costi non documentati.

4. La mancata presentazione o approvazione del rendiconto, comporta il divieto di liquidazione del saldo, con l'obbligo di recupero di quanto anticipato.

ART 12 – DECADENZA E ALTRE SANZIONI

1. In caso di rilevate irregolarità, carenze documentali, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, a seguito di apposita richiesta di integrazione rimasta senza esito, entro il termine fissato, è dichiarata, con apposito atto dirigenziale la decadenza, parziale o totale, dal contributo concesso.

2. La decadenza può essere, altresì, dichiarata, per sopravvenienza, anche dopo l'erogazione del saldo, con onere di recupero di quanto indebitamente percepito, anche a valere su altre e diverse somme spettanti all'interessato.

3. Ipotesi specifiche di decadenza sono, in ogni caso, costituite da:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa nel periodo di riferimento;
- b) mancata presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti dal bando o, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, salve proroghe espresse e motivate.

4. Qualora la Città metropolitana di Milano risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo non sarà erogato il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione.

5. In caso di falsità rilevate in sede di rendicontazione, si procederà alla denuncia alle Autorità giudiziarie competenti.

ART. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE.

Sono a carico del Dirigente della struttura organizzativa competente per materia, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

**TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE**

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi di governo dell'Ente, in conformità alle iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vigente regolamento in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 34036/2228/88 del 9 maggio 1991, vistata dal Comitato regionale di controllo il 29 maggio 1991 al progressivo n. 47608.